

ASSOCIAZIONE AVVOCATI MAROCCHINI IN ITALIA

ATTO COSTITUTIVO

In data 07 marzo 2026 le seguenti persone:

- Avv. Rania MAADANI (C.F. MDNRA89A43Z330Y), nata a Khenifra (Marocco) il 03 gennaio 1989, domiciliata presso il proprio Studio in Via A. Locatelli, 17 – 37122 VERONA (VR);
- Avv. Houssam DAKRAOUI (C.F.: DKRHSM89S18Z330W), nato in Khouribga (Marocco) il 18.11.1989 e domiciliato presso il proprio Studio in Via Cristoforo Colombo 200, Frazione San Nicolò a Tordino, 64100-TERAMO (TE);
- Avv. Samir LANDI (C.F. LNDSMR94E17H703E), nato a Salerno (SA) il 17.05.1994 e domiciliato presso il proprio Studio in Via dei Principati, n.57 - 84122 SALERNO (SA);
- Avv. Fadwa LAAZIZ (C.F. LZZFDW93M60Z330P), nata a Casablanca (Marocco) il 20.08.1993 e domiciliata presso il proprio Studio in Via Settembrini, n. 29 – 20124 MILANO (MI);
- Avv. Awatif SADOUK (C.F. SDKWTF85A53Z330B), nata a Settat (Marocco) il 13.01.1985 e domiciliata presso il proprio Studio in Via Antonio Stradivari, n. 23 – 50127 FIRENZE (FR);
- Avv. Salima ES SEBAR (C.F. SSBSLM92B68G713N), nata a Pistoia (PT) il 28 febbraio 1992, domiciliata presso il proprio Studio in Via Torelli, n.59 - 59100 PRATO (PO);
- Avv. Hamza RYAH del foro di Bergamo, (C.F. RYH HMZ 92A08Z330W), nato a Fquih Ben Salah (Marocco) e domiciliato presso il proprio Studio in Via Abate Crippa, n.4 – 24047 BERGAMO (BG);
- Avv. Sara CHAFIK (C.F. CHFSRA91B50F205Y), nata a Milano il 10 febbraio 1991, domiciliata presso il proprio Studio in Via Giuseppe Verdi, n. 2 - 20121 MILANO (MI);
- Avv. Sara EL KHATTABI (CF: LKHSRA96A48D938Y), nata a Gattinara (VC) il 08 gennaio 1996, domiciliata presso il proprio Studio in Strada Vignolese, n.1175/6 - 41126 MODENA (MO).

di comune accordo convengono e deliberano quanto segue:

ART. 1

È costituita fra i presenti, ai sensi del Libro Primo del Codice Civile, L'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE AVVOCATI MAROCCHINI IN ITALIA" (di seguito detta anche l'Associazione').

ART. 2

L'Associazione ha sede in Roma. L'Associazione possiede un domicilio per qualsiasi corrispondenza presso il domicilio professionale del Presidente *pro tempore*.

ART. 3

L'Associazione non ha fine di lucro e si propone i seguenti scopi:

- 1) raccogliere gli avvocati di origine marocchina abilitati alla professione forense in Italia e, pertanto, richiedere la cooperazione degli Ordini degli Avvocati territoriali e del Consiglio Nazionale Forense per rendere consapevoli i rispettivi iscritti di origine marocchina, dell'esistenza dell'Associazione;
- 2) organizzare iniziative ed eventi scientifici e/o professionali inerenti all'esperienza professionale degli avvocati di discendenza marocchina, raccogliendo a tal fine fondi tesi a finanziare le suddette iniziative ed eventi;
- 3) promuovere la costituzione di un'associazione riconosciuta che aggreghi gli avvocati di origine marocchina appartenenti all'ordine forense italiano;
- 4) sensibilizzare – tramite il proprio apporto tecnico e professionale - la collettività in relazione ad episodi o fenomeni di ingiustizia e/o diseguaglianza che affliggono persone straniere in Italia, promuovendo la tutela (giurisdizionale e non) dei diritti di tali persone con riserva di potersi costituire parte civile nei procedimenti penali avente ad oggetto casi di violazione dei diritti umani;
- 5) creare Sportelli di Consulenza legale presso i Consolati Generali del Regno del Marocco situati sul Territorio Italiano;
- 6) collaborare con gli enti governativi per pratiche e casi giuridici che coinvolgono i connazionali sul territorio italiano;
- 7) organizzare eventi di formazione per il personale dei Consolati ed altri addetti ai lavori (dipendenti Questura/Prefettura)
- 8) creare workshop e predisporre consulenze tecniche per investitori interessati al mercato marocchino o viceversa, investitori marocchini interessanti al mercato italiano;
- 9) promuovere la cooperazione con enti terzi del settore, con organizzazioni non governative ed altre associazioni per promuovere l'inclusione sociale, la tutela dei diritti umani e la tutela dei diritti nei rapporti transnazionali.

ART. 4

I predetti approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell'Associazione che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

ART. 5

Viene designato il Presidente dell'Associazione, nella persona dell'Avv. Rania MAADANI, il Tesoriere, nella persona dell'Avv. Fadwa LAAZIZ, nonché il Segretario, nella persona dell'Avv. Houssam DAKRAOUI, i quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla Legge.

Così stipulato in data 07 Marzo 2026

Avv. Rania MAADANI

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv.

Rania Maadani

09/03/2026 12:44:48 UTC+0100

Avv. Houssam DAKRAOUI

[documento sottoscritto digitalmente]



Firmato digitalmente
da: Houssam
Dakraoui
Data: 09/03/2026
18:03:29

Avv. Samir LANDI

[documento sottoscritto digitalmente]



Firmato digitalmente da:

SAMIR LANDI
AVVOCATO

Firmato il 10/03/2026 11:02

Seriale Certificato:
67592809194306453580619818414161418611

Valido dal 01/12/2025 al 01/12/2028

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
LAAZIZ FADWA
2026.03.11 09:27:32

Avv. Fadwa LAAZIZ

[documento sottoscritto digitalmente]

Signer:
CN=LAAZIZ FADWA
C=IT
2.5.4.4=LAAZIZ
2.5.4.42=FADWA
Public key:
RSA/2048 bits

Avv. Awatif SADOUK

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv. Salima ES SEBAR

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv. Hamza RYAH

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv. Sara CHAFIK

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv. Sara EL KHATTABI

[documento sottoscritto digitalmente]

ASSOCIAZIONE AVVOCATI MAROCCHINI IN ITALIA

STATUTO

(ART. 4 ATTO COSTITUTIVO)

ART. 1

Si costituisce l'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE AVVOCATI MAROCCHINI IN ITALIA" regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Roma. L'Associazione possiede un domicilio per qualsiasi corrispondenza

presso il domicilio professionale del Presidente *pro tempore*.

ART. 2

L'Associazione non ha fine di lucro e si propone i seguenti scopi:

1) raccogliere gli avvocati di origine marocchina abilitati alla professione forense in Italia e, pertanto, richiedere la cooperazione degli Ordini degli Avvocati territoriali e del Consiglio Nazionale

Forense per rendere consapevoli i rispettivi iscritti di origine marocchina, dell'esistenza dell'Associazione;

2) organizzare iniziative ed eventi scientifici e/o professionali inerenti all'esperienza

professionale degli avvocati di discendenza marocchina, raccogliendo a tal fine fondi tesi a finanziare le suddette iniziative ed eventi;

3) promuovere la costituzione di un'associazione riconosciuta che aggreghi gli avvocati di origine marocchina appartenenti all'ordine forense italiano;

4) sensibilizzare – tramite il proprio apporto tecnico e professionale - la collettività in relazione ad episodi o fenomeni di ingiustizia e/o diseguaglianza che affliggono persone straniere in Italia, promuovendo la tutela (giurisdizionale e non) dei diritti di tali persone con riserva di potersi costituire parte civile nei procedimenti penali avente ad oggetto casi di violazione dei diritti umani;

5) creare Sportelli di Consulenza legale presso i Consolati Generali del Regno del Marocco situati sul Territorio Italiano;

6) collaborare con gli enti governativi per pratiche e casi giuridici che coinvolgono i connazionali sul territorio italiano;

7) organizzare eventi di formazione per il personale dei Consolati ed altri addetti ai lavori (dipendenti Questura/Prefettura)

8) creare workshop e predisporre consulenze tecniche per investitori interessati al mercato marocchino o viceversa, investitori marocchini interessanti al mercato italiano;

9) promuovere la cooperazione con enti terzi del settore, con organizzazioni non governative ed altre associazioni per promuovere l'inclusione sociale, la tutela dei diritti umani e la tutela dei diritti nei rapporti transnazionali.

ART. 3

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati persone fisiche e giuridiche. Gli associati si distinguono in Fondatori e Ordinari. Sono Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono Ordinari tutti gli altri associati. Qualora il numero dei Fondatori iscritti all'Associazione venga ad essere pari o inferiore a 5, il Presidente convoca l'Assemblea degli associati affinché elegga dieci persone fra gli associati che sostituiscano i Fondatori originari mancanti, ai fini delle deliberazioni ristrette ai Fondatori o che richiedono il voto favorevole della metà dei Fondatori o la loro unanimità secondo questo Statuto.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento delle quote di iscrizione, il cui ammontare è fissato dall'Assemblea degli associati.

Le persone, fisiche o giuridiche, che intendono aderire all'Associazione devono trasmetterne domanda via PEC al Presidente pro tempore.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Assemblea degli associati, in composizione ristretta ai Fondatori, a maggioranza assoluta.

L'associato è tenuto all'osservanza del presente statuto e non può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa.

L'associato può recedere dall'Associazione.

L'associato può essere espulso nelle ipotesi di inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

L'espulsione è dichiarata, per accertata inadempienza, dall'Assemblea degli associati, a maggioranza di due terzi dei membri, contando almeno il voto favorevole della metà dei Fondatori.

ART. 4

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea degli associati;
- 2) il Presidente dell'Associazione;
- 3) il Segretario;

4) il Tesoriere;

ART. 5

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, su convocazione del Presidente, del Segretario, o a richiesta della maggioranza assoluta dei Fondatori. La convocazione deve pervenire agli associati via mail almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea degli associati, con espressa indicazione dell'ordine del giorno.

Salve le questioni deferite dal presente Statuto all'Assemblea degli associati in composizione ristretta ai Fondatori, tutti gli associati hanno diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea degli associati si hanno per approvate se la metà più uno dei votanti esprime voto favorevole. Il voto non può essere delegato.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli associati sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.

ART. 6

Ad eccezione delle cariche designate nell'Atto costitutivo, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea degli associati, contando almeno il voto favorevole della metà dei Fondatori.

Il Presidente resterà in carica per due anni.

Il Presidente può essere rieletto, rispettando il principio di democraticità.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione, così come la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Segretario, esercitando i medesimi poteri.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, secondo le indicazioni impartite dall'Assemblea degli Associati. Può a tal fine delegare altri associati per specifiche funzioni.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione degli atti, dei verbali e delle determinazioni degli organi dell'Associazione, che trasmette tempestivamente all'Ufficio di presidenza.

Il Presidente controfirma quanto redatto dal Segretario.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e alle determinazioni del Presidente.

Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere formano congiuntamente l'Ufficio di presidenza.

Presidente è tenuto a fornire tempestiva comunicazione – anche informale – all'Ufficio di

presidenza di qualsiasi azione, iniziativa o determinazione che intende assumere per conto della (o in connessione con la) Associazione.

Le cariche di Presidente, di Segretario e di Tesoriere sono incompatibili con qualsiasi carica politica elettiva, ed impongono al titolare della carica, in caso di sopravvenienza dell'incompatibilità, di dimettersi.

Nel caso di omesse dimissioni, l'Assemblea degli associati può revocare l'incarico, con delibera che deve contare almeno il voto favorevole di metà dei Fondatori.

Al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

ART. 7

L'Associazione si propone altresì, al fine di realizzare gli scopi e le attività indicate all'Art. 2 di questo Statuto, di fornire assistenza legale, di intervenire e costituirsi in giudizio nonché di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, ovvero, se necessario, di promuovere giudizi o di resistere per l'affermazione e la tutela dei diritti e degli interessi dello straniero, dell'apolide e del rifugiato, in quanto tali. Le azioni giudiziarie possono essere intraprese di fronte a qualsiasi autorità giurisdizionale, italiana o straniera, dell'Unione europea o internazionale.

ART. 8

L'Associazione avrà durata indeterminata.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo prefissato.

ART. 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione all'associazione, donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.

ART. 10

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 11

All'atto dello scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 12

L'Assemblea degli associati può modificare il presente Statuto mediante deliberazione che esprima il voto favorevole di due terzi degli associati e l'unanimità dei Fondatori.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

I Fondatori

Avv. Rania MAADANI

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv.

Rania Maadani

09/03/2026 12:44:48 UTC+0100

Avv. Houssam DAKRAOUI

[documento sottoscritto digitalmente]



Firmato digitalmente da:
Houssam Dakraoui
Data: 09/03/2026
18:03:30

Avv. Samir LANDI

[documento sottoscritto digitalmente]



Firmato digitalmente da:

SAMIR LANDI

AVVOCATO

Firmato il 10/03/2026 11:02

Seriale Certificato:
67592809194306453580619818414161418611

Valido dal 01/12/2025 al 01/12/2028

ArubaPEC EU Qualified Certificate
2026.03.13 15:40:40

Signer:

CN=LAAZIZ FADWA
C=IT
2.5.4.4=LAAZIZ
2.5.4.42=FADWA

Public key:
RSA/2048 bits

Avv. Fadwa LAAZIZ

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv. Awatif SADOUK

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv. Salima ES SEBAR

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv. Hamza RYAH

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv. Sara CHAFIK

[documento sottoscritto digitalmente]

Avv. Sara EL KHATTABI

[documento sottoscritto digitalmente]

